

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Laicità dello Stato: Crocifissi nelle aule scolastiche NO mentre nei corridoi SI?

Quali le possibili conseguenze?

Premesso che:

- a) con sentenza del Tribunale federale del 26 settembre 1990 (DTF 116 Ia 252), veniva sancito, in breve, che l'esposizione di un crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche (in casu, quelle della scuola elementare del Comune di Cadro) non era questione che rientrasse nell'autonomia comunale (consid. 3 e 4) in quanto violava più in generale i principi costituzionali della libertà di credenza e coscienza e della neutralità confessionale dello Stato (ovvero la laicità dello stesso) (cfr. consid. 5). Un particolare accento venne messo proprio nell'ambito del rispetto di questi principi nella scuola pubblica (consid. 6). Essendo giunta a tale conclusione (consid. 7 e 8), la I Corte di diritto pubblico dell'Alta Corte aveva soprasseduto ad addentrarsi anche sull'ulteriore questione della parità di trattamento, ad esempio tra chi aderisce alla religione cattolico-cristiana e chi ad altre fedi, risp. a chi si professa ateo, agnostico o indifferente in materia religiosa. Essa indicava comunque che il principio della neutralità confessionale dell'insegnamento sancito dall'allora art. 27 cpv. 3 della Costituzione (oggi art. 15) prevedeva una protezione accresciuta dei diritti delle minoranze confessionali non riconosciute e di quelle non credenti. Per adottare misure restrittive a tale protezione accresciuta delle minoranze vi doveva essere un motivo d'ordine pubblico o di interesse pubblico (consid. 6). Tra i motivi d'interesse pubblico non figurava il fatto che una religione fosse da ritenersi maggioritaria o dominante, non essendo un tale argomento sufficiente di per sé. Il Municipio di Cadro dovette quindi rimuovere i crocifissi e detta sentenza ha fatto scuola anche in altre sedi;
- b) quella sentenza confermava tra l'altro quella del Tribunale cantonale amministrativo del Canton Ticino del 2 maggio 1986. Va osservato altresì che sempre quella sentenza venne preceduta da uno scambio di vedute tra Tribunale federale e Autorità politiche federali (Assemblea federale e Consiglio federale) da cui scaturì, a giusto titolo, che spettava proprio al potere giudiziario (indipendente), e non a quelli politici, decidere sul caso in oggetto, ovvero sul rispetto delle norme costituzionali oltre che a quelle internazionali (art. 9 CEDU, art. 18 Patto ONU II);
- c) come previsto per legge, il Tribunale federale doveva decidere esclusivamente sul caso concreto, ovvero sulla legalità dell'affissione di crocifissi nelle aule scolastiche, senza potersi o doversi addentrare anche su ipotesi alternative quali la presenza di crocifissi o altri simboli religiosi ad esempio in aule giudiziarie o dove siedano organi esecutivi o legislativi;
- d) fatto sta che, nella sentenza del 1990, vi si trova una frase, tanto sibillina quanto poco comprensibile tenuto conto di quanto esposto nei considerandi precedenti, secondo la quale "*Il giudizio sarebbe forse* (ndr. il grassetto è nostro) *stato diverso ove si fosse trattato di statuire sulla presenza del crocifisso nei locali scolastici adibiti ad uso comune, come ad esempio l'atrio, i corridoi, il refettorio,...*" (consid. 7 in fine);
- e) orbene, dopo un ventennio in cui la questione pareva essere stata chiarita e interpretata univocamente, a gennaio 2010, nel vasto corridoio antistante le aule delle scuole elementari di Cadro, ha fatto la sua comparsa un simbolo religioso, in tal caso un crocifisso. Ciò sulla base

di una risoluzione municipale che accoglieva un'istanza del Consiglio parrocchiale di Cadro. Contro tale decisione, un cittadino ha introdotto ricorso al Consiglio di Stato tramite il Servizio dei ricorsi chiedendo che venisse rispettato quanto stabilito già in precedenza dal Tribunale federale e da allora confermato ad altre riprese;

- f) il 22 giugno 2011 (numero 3540/Im/8) il Consiglio di Stato, secondo notizie stampa (cfr. La Regione del 25 giugno 2011) a quanto pare a maggioranza (Lega-PPD), ha emesso una decisione inaspettata con cui ha respinto il ricorso. Inaspettata in primo luogo poiché, a quanto pare, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, preposto all'esame prettamente giuridico dei ricorsi, aveva predisposto, prima del rinnovo dei poteri cantonali, un progetto di decisione che accoglieva il ricorso. In secondo luogo perché, dopo aver ripercorso in 5 pagine, di fatto e in diritto, le tesi e gli argomenti che furono già quelli della sentenza del Tribunale federale del 1990, in una paginetta finale (consid. F), il Consiglio di Stato, facendo leva su quel **"forse"** di cui alla citazione nella premessa d) di cui sopra, è giunto alla conclusione che l'affissione del crocifisso nell'atrio delle scuole, ovvero in uno spazio d'uso comune, non disattenderebbe il principio della neutralità confessionale benché questo spazio, come altri (refettorio, biblioteca, palestra), siano *"a tutti gli effetti parte integrante dell'intero istituto scolastico nel quale tutti gli allievi, indistintamente, seguono il loro percorso formativo"* e benché si ammetta che *"talvolta soprattutto per ragioni di spazio come avviene anche a Cadro, tali ambienti vengono utilizzati saltuariamente per delle attività che vengono proposte dagli insegnanti o dalla direzione dell'istituto"* (sic!);
- g) contro tale decisione è stato introdotto in data 7 luglio un ricorso al TRAM da parte del già ricorrente. Si tratterà ora di vedere se il Tribunale cantonale amministrativo, autorità giudiziaria indipendente dall'esecutivo cantonale (organo politico) annullerà questa decisione governativa come peraltro ha già avuto modo di fare ad esempio nella nota vicenda relativa all'apertura straordinaria dei negozi il 19 marzo scorso quando il Consiglio di Stato, contrariamente ai pareri legali, decise illegalmente di autorizzare l'apertura dei negozi in quel giorno, legalmente, ancora tra quelli festivi.

A ciò si aggiunga che:

- h) l'attività scolastica, educativa, pedagogica, didattica e formativa si esplica non solo all'interno delle aule scolastiche ma in tutte le sedi scolastiche nel loro complesso;
- i) una sentenza citata dallo stesso Consiglio di Stato (consid. B), ovvero la DTF 123 I 296, invece che servire a giustificare le proprie conclusioni semmai pare andare in senso inverso. Infatti in quella fattispecie, ad un insegnante che indossava abiti richiamanti la propria opzione confessionale, e ciò sia in aula che nel complesso/perimetro scolastico in genere (ovvero spazi comuni inclusi), era stato fatto divieto di proseguire in tale attitudine perché ciò violava, o avrebbe potuto violare già in astratto, la libertà di coscienza e di confessione degli allievi, di altri allievi ed anche dei genitori di quest'ultimi.

Ciò premesso, si chiede quanto segue per comprendere se siano state valutate le possibili conseguenze, magari anche indesiderate, di una tale decisione:

1. se il Consiglio di Stato, di fronte alla richiesta di un insegnante che voglia mostrare in modo forte ed esteriore (es. con abbigliamento) la propria fede, ritiene, e su quale base legale, giurisprudenziale e dottrinale, di potergli proibire di farlo solo quando è nell'aula scolastica mentre che, appena uscito dall'aula e quindi negli spazi comuni, sia da ritenere libero di vestire come meglio crede.
2. Se il Consiglio di Stato, seguendo il ragionamento contenuto nella propria decisione 22 giugno 2011 in oggetto, sia pronto e intenda autorizzare, per parità di trattamento, negli atri, corridoi e altri spazi comuni al di fuori delle sole aule scolastiche, l'affissione di altri simboli religiosi (musulmani, ebraici, buddhisti, induisti, ecc.) e come intenderebbe in tal caso fondare e

giustificare la propria decisione con particolare riferimento anche a quelle eventuali minoranze di atei, agnostici e indifferenti in materia religiosa (allievi, altri allievi e genitori) che, malgrado meritino pure protezione accresciuta, dovessero vedersi confrontati con la presenza o affissione di uno o più simboli confessionali indistintamente nell'ambito scolastico.

3. Se corrisponde al vero che la decisione 22 giugno 2011 oggetto della presente interrogazione, è stata adottata a maggioranza del Governo (3 a 2; Lega-PPD vs/ PLR-PS).
4. Se, tenuto conto della trasparenza dell'attività dello Stato, corrisponde al vero che il Servizio dei ricorsi aveva stilato un progetto di decisione che accoglieva il ricorso e che questo progetto è stato modificato? In tal caso, su richiesta di chi e con quali motivazioni? Sul Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato vi sono state ingerenze d'ordine politico, quindi non giuridico, per mutare se del caso il progetto di decisione originario?
5. Non ritiene il Consiglio di Stato che forse, con tale decisione, per risolvere una questione particolare e volta a marcare la fede cattolica quale confessione maggioritaria nel nostro Cantone, si sia di fatto aperto il varco a nuove possibili diatribe e/o richieste confessionali e aconfessionali che il principio della neutralità confessionale, e quindi della laicità dello Stato, voleva proprio evitare?

Matteo Quadranti

Allegati:

- Sentenza del Tribunale federale del 26.09.1990-DTF 116 Ia 252
- Sentenza del Consiglio di Stato del 22.06.2011